



# Comune di Valenzano

(Città Metropolitana di Bari)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 05.04.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO E LA  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.**

L'anno Duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Aprile con inizio alle ore 14,00 nella residenza Municipale del Comune di Valenzano, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2017 con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art.143 del D.Lgs 267/2000.

Sono presenti i Sigg:

	Presenti	Assenti
Dott.ssa Rosalia Ermelinda CAMERINI	Si	
Dott.ssa Adriana FAMA	Si	
Dott.ssa Rosa Maria SIMONE	Si	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott.ssa Elisa CAPOZZI.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL. sono stati acquisiti i pareri come di seguito riportati:

Si attesta la completezza e la regolarità dell'istruttoria e, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta si esprime parere: FAVOREVOLE

Valenzano,

20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta la completezza e la regolarità dell'istruttoria e, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta si esprime parere: favorevole

Valenzano,

20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Francesco Mininni

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**PREMESSO** che il Comune di Valenzano è proprietario di diversi impianti sportivi, facenti parte del patrimonio comunale;

**Considerato** che si rende necessario provvedere all'adozione di criteri di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi ed a disciplinare le forme di utilizzo e di gestione degli stessi;

**Ravvisata** la necessità di adottare un opportuno Regolamento per le finalità innanzi riportate;

**Visto** l'allegato "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", predisposto dall'ufficio competente;

**Dato atto** che con l'approvazione del nuovo Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni attinenti concessioni e/o gestioni di impianti sportivi di proprietà comunale;

### **VISTO:**

l'art. 90 della Legge 289/2002, che stabilisce i principi con cui affidare in gestione gli impianti sportivi di proprietà dell'Ente;

la legge regionale 33/2006 con cui vengono definite le modalità di affidamento verso terzi degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali;

### **DATO ATTO:**

che si dichiara nel presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del Servizio;

## **PROPONE**

### **Di deliberare quanto segue:**

- 1) **Di intendere** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** il "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", allegato al presente provvedimento a farne parte integrale e sostanziale;
- 3) **Di disporre** la pubblicazione del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale" sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) **Di disporre** che il regolamento de quo entri in vigore alla data di avvenuta esecutività della presente deliberazione approvativa.

### **VISTO:**

avv.to Tanzarella

dr. Blasi

Il proponente Responsabile del Servizio  
(dr. ing. Sebastiano Napoli)

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede, che qui si intende riportata:

- Ritenuta la stessa rispondente alle esigenze finalizzate a garantire la gestione imparziale e trasparente della cosa pubblica;
- Ritenuta, pertanto, la stessa meritevole di approvazione;
- Visto il parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
- Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
- Visti i pareri dei sovraordinati, avv.to Tanzarella e dr. Blasi;
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs n. 267/2000;
- Visto il parere dei revisori dei conti;
- Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate;
- Con votazione unanime;

### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

- 1) **Di intendere** la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** il “Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale”, allegato al presente provvedimento a farne parte integrale e sostanziale;
- 3) **Di disporre** la pubblicazione del “Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 4) **Di disporre** che il regolamento de quo entri in vigore alla data di avvenuta esecutività della presente deliberazione approvativa;
- 5) **Con separata ed unanime votazione, di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI VALENZANO**  
**PROVINCIA DI BARI**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI .....	1
Art. 1 PRINCIPI .....	2
Art. 2 DEFINIZIONI .....	3
Art. 3 FINALITA' .....	4
Art. 4 IMPIANTI SPORTIVI COINVOLTI .....	5
TITOLO II .....	6
Art. 5 TARIFFE .....	6
TITOLO III DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI D'USO .....	6
Art. 6 CONCESSIONE D'USO .....	6
Art. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE .....	6
Art. 8 MODALITÀ DI UTILIZZO .....	7
Art. 9 RINUNCIA .....	9
Art. 10 SOSPENSIONE .....	9
Art. 11 REVOCA .....	10
Art. 12 USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI .....	10
TITOLO IV CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PORTIVI .....	10
Art. 13 MODALITÀ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI .....	10
Art. 14 AFFIDATARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI .....	11
Art. 15 REQUISITI PREVISTI PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .....	11
Art. 16 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI .....	12
Art. 17 VINCOLI PER L'AFFIDAMENTO .....	12
Art. 18 PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA .....	13
Art. 19 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN OCCASIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA .....	13
Art. 20 UTENZE E MANUTENZIONE .....	14
Art. 21 REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	15
Art. 22 RINVII .....	15
Art. 23 ENTRATA IN VIGORE .....	15



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

### Art. 1 PRINCIPI

La Carta Europea dello Sport approvata a Rodi il 15 maggio 1992, stabilisce la necessità di dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport e, in particolare all'articolo 4 stabilisce che l'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status e che sarà necessario adottare misure al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili ed ai gruppi più svantaggiati di beneficiare realmente di tali possibilità.

La legge 289/2002 all'art. 90, stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

La legge regionale 33/2006 stabilisce che la Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.

La stessa legge disciplina, inoltre, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002, le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali. A tale proposito all'articolo 19 stabilisce che:

1. i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della legge (L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini).
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della l. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.
3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo.
4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purché aventi gli stessi requisiti indicati al comma 2.
5. Nell'affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello

della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.

All'articolo 20 la legge regionale 33/2006 stabilisce che:

*"Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:*

*rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;*

*esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;*

*qualificazione degli istruttori e degli allenatori;*

*livello di attività svolta;*

*attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;*

*anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento;*

*numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.*

*Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, tengono conto di:*

*programma di gestione;*

*programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;*

*ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.*

*Gli Enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4, anche con riferimento alla economicità di gestione e conseguente ricaduta sulle tariffe applicate*

*A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.*

*Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione".*

I servizi erogati dagli impianti sportivi sono a tutti gli effetti Servizi Pubblici Locali ai sensi dell'art. 112 del TUEL.

## Art. 2 DEFINIZIONI

**Sport** : qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

**Impianto sportivo**: il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento di attività sportiva.



Attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo.

Concessione in uso: il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso per lo svolgimento di determinate attività compatibili con le finalità di cui all'articolo 3, senza attribuire al concessionario lo sfruttamento economico dell'impianto.

Concessione in gestione: il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo, individuando come prestazione a favore del concessionario il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio sportivo offerto.

Impianti sportivi aventi rilevanza economica: gli impianti per i quali le tariffe richiedibili all'utente siano potenzialmente in grado di coprire interamente i costi di gestione e di creare un'utile di impresa non di modesta entità.

Impianti sportivi senza rilevanza economica: gli impianti sportivi che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione.

Corrispettivo: l'importo che l'Amministrazione Comunale eventualmente corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza economica.

Tariffa: la somma che l'utente deve versare alla Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

### Art. 3 FINALITA'

Le gestioni degli impianti sportivi devono perseguire le seguenti finalità specifiche considerate di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione alla legge regionale 33/2006.
- c) valorizzare l'associazionismo sportivo che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori degli impianti;
- e) salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi tramite manutenzioni, adattamenti, riconversioni o sostituzioni;
- f) garantire la sicurezza di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli impianti, non escludendo azioni per ridurre al minimo i danni derivanti da disastri e calamità naturali;
- g) promuovere il risparmio energetico tramite buone pratiche di utilizzo;
- h) promuovere l'efficientamento energetico tramite investimenti coerenti con la più complessiva gestione energetica dell'ente comunale;
- i) promuovere sinergie tra le risorse disponibili sul territorio anche attraverso la gestione in forma associata e la messa in rete delle risorse disponibili;
- i) favorire le attività formative per preadolescenti e adolescenti senza tralasciare l'educazione civica tesa al rispetto dovuto alla cosa pubblica, all'ambiente, alle



persone;

l) favorire le attività sportive per le scuole;

m) favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di Promozione, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica;

n) favorire le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute;

o) favorire le attività motorie in favore dei disabili, degli anziani, dei giovani e più in generale delle fasce deboli della popolazione;

p) favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza;

q) promuovere la polifunzionalità delle attività sportive e "il gioco sport" soprattutto in età pre-adolescenziale, riconoscendo l'importanza di stimolare le abilità e gli schemi motori di base dei bambini, che oggi appaiono sempre più inclini ad attività sedentarie.

r) assicurare un'equa, congrua e diffusa distribuzione degli affidamenti degli impianti tra i soggetti interessati al fine di promuoverne la pluralità.

#### Art. 4 IMPIANTI SPORTIVI COINVOLTI

Tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina e si distinguono in impianti a rilevanza economica ed impianti senza rilevanza economica, come definiti all'articolo 2.

Alla data di adozione del presente regolamento è individuato come impianto a rilevanza economica :

Il Palazzetto dello Sport, situato tra via Carducci e via Di Vittorio, anche in relazione a quanto contenuto nella Deliberazione C.C. n. 50 del 22/12/2014.

Sono impianti senza rilevanza economica:

Lo Stadio Comunale "Via Le Lamie"

Il Campetto di Calcio "Quartiere San Lorenzo"

La Struttura sportiva presso la "Villa del Sole"

Gli impianti sportivi comunali, a loro volta, si distinguono in Impianti sportivi di rilevanza cittadina e impianti sportivi di base.

Sono impianti di rilevanza cittadina quelli impianti che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello regionale, nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della Città.

Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

Il Palazzetto dello Sport.

Lo Stadio Comunale "Via Le Lamie"

Il Campetto di Calcio "Quartiere San Lorenzo"



La Struttura sportiva presso la "Villa del Sole"

Tutti gli altri impianti, comprese le palestre annesse agli Istituti scolastici, sono individuati come impianti di base.

## TITOLO II

### TARIFFE

#### Art. 5 TARIFFE

L'utilizzo degli impianti sportivi comporta la corresponsione da parte degli utenti di apposite tariffe d'uso, che verranno stabilite con successiva Deliberazione di Giunta Comunale, formulate secondo le seguenti distinzioni:

Le tariffe previste per l'utilizzo da parte di soggetti privati devono essere corrisposte anticipatamente rispetto alla fruizione dell'impianto dietro rilascio di apposito documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Le tariffe devono inoltre essere corrisposte anticipatamente secondo le seguenti modalità:

- in unica soluzione in caso di manifestazioni.
- con cadenza periodica per tutte le attività di carattere continuativo.

Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso, approvata dalla Giunta Comunale, dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi di cui al presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione.

## TITOLO III

### DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI D'USO

#### Art. 6 CONCESSIONE D'USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfano i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità dell'Ente e su base annua.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

#### Art. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Le assegnazioni di spazi annuali negli impianti sportivi sono effettuate tramite un avviso pubblico. In fase di prima applicazione, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'avviso pubblico sarà indetto entro il 30 Aprile. L'avviso

conterrà i seguenti criteri minimi:

Soggetti ammessi:

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, gruppi amatoriali

Criteri di priorità:

- a) continuità di assegnazione della stagione precedente;
- b) la territorialità dei soggetti richiedenti;
- c) il numero dei praticanti;
- d) la promozione dell'attività giovanile (under 18);
- e) il livello agonistico delle attività esercitate;
- f) l'inserimento di soggetti disabili;
- g) le attività a rilevanza sociale;
- h) il numero di ore e le fasce orarie richieste, rispetto all'intensità di utilizzo della struttura.

In caso di richieste sovrapposte, le concessioni verranno rilasciate garantendo il principio del pluralismo e l'utilizzo ottimale degli impianti.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti .

L'utilizzo di palestre scolastiche (impianti sportivi di base) è regolamentato dall'apposito "Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico", approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 10/02/2011.

L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali .

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive, e che, a parità di condizione partecipano ai campionati di categoria superiore.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti .

#### Art. 8 MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati. E' vietato svolgere negli impianti concessi attività diverse a quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate ed il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) .

Ai fini del rilascio della concessione d'uso, gli assegnatari dovranno inoltrare, all'Ufficio



competente del Comune, l'elenco completo dei tesserati regolarmente iscritti e assicurati.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a soggetti diversi di quelli appartenenti alle categorie di cui ai punti precedenti.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

A tal fine gli assegnatari della concessione d'uso sono tenuti a:

- stipulare apposita polizza assicurativa presso una Compagnia iscritta all'Albo Nazionale contro i danni causati alle strutture e per R.C. , per il massimale stabilito nell'atto della concessione . La polizza deve prevedere che gli utenti dell' impianto siano considerati terzi tra loro.
- rilasciare apposita dichiarazione nella quale indica che, nel caso in cui eventuali danni fossero risarciti parzialmente, o non lo fossero, rimarrà a suo esclusivo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità verso terzi.
- ottenere autorizzazioni, licenze ed ogni altro atto Amministrativo tale da consentire l'uso dell'impianto ai sensi di legge.
- garantire la presenza di presidi sanitari durante le manifestazioni sportive;
- assicurare la presenza di personale qualificato in possesso di brevetto per l'uso di defibrillatori, di cui dovrà garantire il possesso ove non disponibile presso l'impianto;
- garantire la presenza di un responsabile durante l'orario assegnato cui spetta il compito di segnalare alla Polizia Locale la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva;
- controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti, contenuto nell'agibilità dell'impianto.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

E' fatto divieto ai concessionari di sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione.

E' fatto altresì divieto di :

- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza la preventiva autorizzazione dal parte del competente ufficio comunale;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati ;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Gli impianti sportivi concessi in uso, di norma, restano aperti dal lunedì al venerdì per allenamenti ed attività sportive per eventuali gare di campionato.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### Art. 9 RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

#### Art. 10 SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione ai concessionari.

La sospensione è prevista, inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore , gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.



#### Art. 11 REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il funzionario competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### Art. 12 USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito nei limiti delle disponibilità orarie, nei seguenti casi:

alle scuole primarie e secondarie di primo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana;

alle scuole di ogni grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunale e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi;

alle Associazioni affiliate al C. L. P. ( Comitato Italiano Paraolimpico);

alle Associazioni di Volontariato che si occupano di attività motorio-sportive in favore di soggetti diversamente abili o di minori segnalati dal S.S.P.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta approvare l'atto di assegnazione gratuita sulla base dei seguenti requisiti vincolanti:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

### TITOLO IV CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### Art. 13 MODALITÀ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica ed impianti con rilevanza economica, come definiti all'articolo 2.

#### Art. 14 AFFIDATARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Ai sensi dell'articolo 19 della LR 33/2006 la gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della legge ed in particolare l'uso degli impianti sportivi a tutti i cittadini.

Si procederà all'affidamento in via preferenziale, qualora uno solo dei suddetti soggetti, singolo o raggruppato, risponda positivamente alla richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'Amministrazione comunale per un determinato impianto.

Gli impianti sportivi possono essere affidati anche ai seguenti soggetti collettivi operanti in ambito sportivo:

- le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000
- le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL)
- altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili nell'atto costitutivo.

Le procedure di gara per l'affidamento in gestione degli impianti dovranno prevedere l'ammissione allargata, sia dei soggetti di cui sopra, anche in forma associata, nel caso in cui più soggetti abbiano risposto positivamente alla manifestazione di interesse per un medesimo impianto e non si sia pervenuti a una composizione negoziale degli interessi emersi.


#### Art. 15 REQUISITI PREVISTI PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

I requisiti specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei diversi impianti saranno definiti dai rispettivi bandi.

I soggetti che parteciperanno alle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi dovranno avere specificato nella denominazione sociale la finalità sportiva e dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- essere associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
- essere società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
- essere una impresa, diversamente costituita, a condizione che le finalità sportive siano rilevabili nell'atto costitutivo della società e con esclusione delle imprese individuali.

Nelle procedure di affidamento e nelle dichiarazioni di interesse potranno essere richiesti ulteriori requisiti finalizzati ad accertare la capacità a contrattare con



l'Amministrazione, la solidità economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento ed in particolare:

- a) per la capacità a contrattare: il rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica: elementi illustrativi del bilancio e/o delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica: specifiche esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa: assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile dalla struttura operativa stabile del soggetto o dagli anni di esperienza maturati in attività analoghe;

Potranno inoltre essere previsti i seguenti requisiti:

- non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con l'Amministrazione comunale un piano di rientro al momento della presentazione dell'istanza;
- non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

#### Art. 16 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI

L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi, avverrà, di norma, attraverso procedure ad evidenza pubblica in linea con quanto previsto dalla L.R. 33/2006.

Il servizio di gestione può peraltro essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

- quando sul territorio sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- quando vi sia un unico soggetto interessato alla gestione, a condizione che tale interesse sia stato rilevato a seguito di una formale e congrua indagine esplorativa, debitamente pubblicizzata, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 14.
- in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, o nelle more di espletamento delle procedure selettive;
- in caso in cui sia necessario delocalizzare le attività, per ristrutturare un impianto esistente.

#### Art. 17 VINCOLI PER L'AFFIDAMENTO

Indipendentemente dalla procedura seguita per l'assegnazione dell'impianto, la gestione dovrà essere improntata ai seguenti principi:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società sportive, alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali;
- garanzia della messa a disposizione per altre società sportive non assegnatarie della gestione di una parte degli spazi disponibili, salvo casi



- specifici;
- garanzia di utilizzo di una parte degli spazi per attività sportiva realizzata dall'affidatario;
- apertura alle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, compatibili con il normale uso degli impianti sportivi stessi;
- congrua durata dell'affidamento: di norma stabilita in 5 anni per quanto riguarda campi da calcio. Sarà comunque possibile valutare durate superiori, per un massimo di ulteriori 4 anni, in caso di investimenti che l'affidatario sia disposto a realizzare sull'impianto. Per restanti impianti, in considerazione delle loro specificità e/o rilevanza economica, la durata verrà di volta in volta stabilita nella deliberazione della procedura di assegnazione.

#### Art. 18 PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

Ogni qualvolta l'affidamento in gestione sia effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica si procederà attraverso la pubblicazione di un avviso del quale deve essere data una diffusa pubblicità sul territorio attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune.

#### Art. 19 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN OCCASIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

Nel caso di assegnazione mediante gara, la selezione delle offerte avverrà mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando prevalenza alla qualità del progetto rispetto alla sua dimensione economica.

In merito alle offerte presentate, il criterio di valutazione terrà conto prioritariamente:

1. del valore del programma di gestione sportiva e sociale
2. del programma degli investimenti e del piano di conduzione tecnica presentati dai partecipanti alla selezione.

Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2, non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

#### Valutazione del programma di gestione sportivo-sociale:

Il programma di gestione sportivo-sociale sarà valutato sulla base dei criteri che verranno specificati nel relativo bando, tra cui in particolare i seguenti elementi:

- Valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto richiedente, della storicità del sodalizio sportivo sul territorio e del numero di iscritti, tenendo in giusta considerazione anche il seguito di pubblico coinvolto nelle manifestazioni/gare sportive;
- Progetto di organizzazione di attività a favore di giovani, anziani, diversamente abili e scuole;
- Progetto di gestione delle attività sportive, compatibilità con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento e disponibilità a svolgere iniziative di promozione dello sport promosse dall'Amministrazione Comunale e non rivolte alla

- diffusione della pratica dello sport aperto a tutti;
- Qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale utilizzato nell'impianto;
- Livello di attività agonistica, risultati nelle competizioni, grado di polifunzionalità sportiva e interdisciplinare;
- Presentazione di progetti di gestione comuni con altri soggetti sportivi riguardanti il medesimo impianto sportivo.
- Disponibilità a collaborare a iniziative sportive realizzate dalla Amministrazione Comunale; Altri aspetti che qualifichino il progetto di gestione dello specifico impianto.

Valutazione del programma degli investimenti e del piano di conduzione tecnica:

Nel programma di investimento verrà valutata la disponibilità alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, di interventi migliorativi e funzionali degli impianti e della struttura, quando necessari, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività di manutenzione e gestione.

Verrà valutato inoltre il piano di conduzione tecnica con particolare riguardo alle attività di segreteria e relazioni con il pubblico, manutenzione, approvvigionamento, custodia e vigilanza, nonché delle attività/impegni concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, delle strategie/impegni per ridurre il consumo delle utenze e/o degli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Valutazione dell'offerta economica:

L'offerta economica potrà essere valutata sull'incremento, in termini percentuali del canone di utilizzo minimo stabilito per l'impianto di riferimento o sulla diminuzione, sempre in termini percentuali, del contributo previsto dal Comune per la gestione del medesimo o di entrambi congiuntamente.

Art. 20 UTENZE E MANUTENZIONE

Utenze

Le utenze degli impianti sportivi aventi rilevanza economica sono, di norma, a carico del gestore.

Manutenzione ordinaria

E' a carico del soggetto gestore la minuta manutenzione intesa come ogni piccola riparazione che dovesse rendersi necessaria per l'ordinaria funzionalità dell'impianto.

E' altresì a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura e la rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Con particolare riferimento ai campi all'aperto, è a carico del soggetto gestore la manutenzione ordinaria dei manti erbosi e comunque di tutte delle superfici, anche indoor, in cui si espleta l'attività sportiva qualora non pavimentate e/o asfaltate.

La Giunta Comunale, in sede di approvazione degli schemi di convenzione, fisserà i termini necessari ad individuare gli specifici interventi di minuta manutenzione.

La manutenzione ordinaria, ad eccezione della minuta manutenzione sopracitata, è di norma a carico della Amministrazione Comunale. Interventi preventivi, di promozione.

e di controllo, dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

Saranno tenute in opportuna considerazione eventuali proposte e/o impegni formulati da parte dei candidati gestori o dai concessionari.

#### Manutenzione straordinaria

E' di norma a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. In considerazione delle loro specificità e/o rilevanza economica, potrà essere stabilito, nei documenti gara per l'affidamento in concessione, che la manutenzione straordinaria, o parte di essa, sia a carico del soggetto gestore.

#### Art. 21 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di miglioramento dell'impianto proposte nell'offerta che ha determinato la concessione della gestione.

#### Art. 22 RINVII

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia :

- alla Legge Regione Puglia n. 33 del 04/12/2006 ;
- all'art. 90 comma 25 L. n. 289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 23/96 ;
- alla vigente normativa in materia di concessione e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento.

#### Art. 23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa;
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.



COMUNE DI VALENZANO

PROVINCIA DI BARI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE”

ESPRESSO IL 27/03/2018

Richiesta parere ai sensi dell’art.239, comma 1 lett.b) n.6 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Dott. Rizzo Mario, della Dott.ssa Gramazio Margherita e del Dott. Di Stasio Massimo ha proceduto alla stesura del Parere richiesto con e-mail pervenuta in data 26/03/017, con allegata:

- Proposta della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale";

il Collegio dei Revisori

**PREMESSO**

- che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**ESAMINATA**

la proposta di approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, attraverso la quale si dispone di approvare, in applicazione delle vigenti norme, il Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, che si compone di n. 23 articoli.

**VISTI**

- gli atti predisposti dagli Uffici competenti, in ordine alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D,Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto e il Regolamento di Contabilità Comunale;
- La legge regionale n.33 del 04/12/2006;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio patrimonio e il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO**

- che il nuovo regolamento si compone di n. 26 articoli suddivisi per titoli;
- che il testo predisposto garantisce la regolarità del funzionamento del servizio e risulta adeguato e conforme alla normativa vigente;



**ACCERTATA**

- la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato.

**il Collegio dei Revisori**

**ESPRIME**

limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Mario Rizzo

Dott.ssa Margherita Gramazio

Dott. Massimo Di Stasio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate




File : C:/Users/fmininni/dikeTmpdir\_10280/10945/PARERE regolamento impianti sportivi.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 27/03/2018 09.21.47 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MARGHERITA GRAMAZIO  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : GRMMGH58B65D643X  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 16622255  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 23/03/2017 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 22/03/2020 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 27/03/2018 09.05.02 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 27/03/2018 09.21.47 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MARIO RIZZO  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : TINIT-RZZMRA64R14H501D  
Stato : IT  
Cod. Ident. : 17780109  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 09/01/2018 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 08/01/2021 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 27/03/2018 07.15.50 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 27/03/2018 09.21.47 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MASSIMO DI STASIO  
Ente Certificatore : Namirial CA Firma Qualificata  
Cod. Fiscale : DSTMSM71S10Z112I  
Stato : IT  
Cod. Ident. : LODM2017122014485611  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 20/12/2017 12.19.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 18/12/2020 23.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 27/03/2018 08.07.04 (UTC Time)



Il presente atto derivante dal verbale di seduta viene sottoscritto e certificato come segue:

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

f.to Dott.ssa Rosafia Ermelinda CAMERINI

f.to Dott.ssa Adriana FAMA'

f.to Dott.ssa Rosa Maria SIMONE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott.ssa Elisa CAPOZZI

I pareri sono riportati ed inseriti in delibera.

La presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Valenzano,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Elisa CAPOZZI

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e rimarrà in pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, Decreto Legislativo 18/8/20000, nr. 267 (n° \_\_\_\_\_ Reg. Pub);

Valenzano,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Elisa CAPOZZI

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non sono pervenute richieste di invito al controllo (ex art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134. comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art. \_\_\_\_\_ del vigente Statuto Comunale.

Valenzano,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Elisa CAPOZZI